



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

(Guida OPM)

(Data di applicazione: 6 maggio 2024)



INDICE

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA	4
CAPITOLO I	4
I.1 Ambito di applicazione	4
I.2 Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema	4
I.3 Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria.....	5
I.4 Comunicazioni con la Banca d'Italia.....	5
I.5 Regolamento operazioni di politica monetaria.....	6
I.6 Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative.....	6
I.7 Accesso alle operazioni di politica monetaria a seguito di fusione.....	7
I.8 Richiesta di recesso da parte della controparte	8
CAPITOLO II.....	9
II.1 OMA - Requisiti tecnico operativi	9
II.2 OMA - Richiesta di abilitazione	9
II.3 OMA - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione.....	10
II.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta.....	10
II.4.1 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Annuncio.....	11
II.4.2 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione delle controparti.....	11
II.4.3 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione in <i>contingency</i>	12
II.4.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta – Comunicazioni di cui all'articolo 5 del CQ OMA	12
II.4.5 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Conferma dati per il regolamento.....	12
II.5 Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	13
II.5.1 Opzione di rimborso anticipato - Annuncio da parte della Banca d'Italia e ricezione delle notifiche di rimborso delle controparti.....	14
II.5.2 Opzione di rimborso anticipato – Conferma dati per il regolamento.....	14
II.6 OMA – Regolamento e costituzione delle garanzie	15
II.7 Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative	16
CAPITOLO III.....	17
III.1 SF - Operazioni su iniziativa delle controparti- Requisiti tecnico operativi.....	17
III.2 SF - Richiesta di abilitazione	18
III.3 SF - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione.....	18
III.4 SF - Limiti orari per l'accesso	19
III.5 SF - Estinzione.....	19
III.6 Deposito overnight (DO) - Accesso	20
III.7 DO - Accesso in <i>contingency</i>	20
III.8 DO - Costituzione	20
III.9 DO - Rimborso e calcolo degli interessi.....	21
III.10 Rifinanziamento marginale (RM).....	21
III.11 RM a richiesta - Accesso	21



III.12	RM a richiesta - Accesso in <i>contingency</i>	22
III.13	RM a richiesta - Erogazione	22
III.14	RM a richiesta - Interessi e rimborso	23
III.15	RM automatico - Accesso	23
III.16	RM automatico - Erogazione.....	24
III.17	RM automatico - Interessi e rimborso.....	24
CAPITOLO IV.....		25
IV.1	- SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti	25
IV.2	- SWAP: Abilitazione.....	25
IV.3	- SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta	25
SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI		27
CAPITOLO V.....		27
V.1	- TLTRO	27
V.2	- TLTRO-III: Requisiti.....	27
V.3	- TLTRO-III: Richiesta di abilitazione	27
V.4	- TLTRO-III: Limiti di finanziamento e di offerta	29
V.5	- TLTRO-III: Svolgimento di un'operazione.....	29
V.6	- TLTRO-III: Obblighi di segnalazione.....	30
V.7	- TLTRO-III: Sanzioni.....	31
V.8	- TLTRO-III: Rimborso anticipato.....	31
V.9	- TLTRO-III: Comunicazione dei dati relativi ai tassi d'interesse.....	32
V.10	- TLTRO-III: Comunicazione dei tassi d'interesse definitivi	33
CAPITOLO VI.....		34
VI.1	Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee - Requisiti tecnico operativi.....	34
VI.2	Operazioni USD - Richiesta di abilitazione	34
VI.3	Operazioni USD - Svolgimento mediante procedura d'asta	34
VI.4	- Regolamento	35

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

CAPITOLO I

I.1 Ambito di applicazione

La presente Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (Guida OPM) illustra le modalità tecnico operative di conduzione delle operazioni di politica monetaria e descrive i requisiti e le procedure di abilitazione per potervi accedere.

Per le caratteristiche generali riferite all'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema e per quelle relative ai singoli programmi descritti nella presente Guida, si rimanda:

- all'Indirizzo della Banca centrale europea (di seguito BCE) del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60), (di seguito "Caratteristiche generali"), così come successivamente modificato e integrato. Il più recente testo consolidato dell'Indirizzo in vigore è disponibile sul sito Internet EurLex¹;
- per il terzo programma di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III):
 - alla Decisione (UE) 2019/1311 della BCE del 22 luglio 2019 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21), così come successivamente modificata e integrata, riportata come testo consolidato sul sito Internet EurLex (chiave di ricerca 02019D0021(01));
 - al sito Internet della Banca d'Italia [Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine](#) e a quello della BCE [Targeted longer-term refinancing operations \(TLTROs\)](#);
- per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) al sito della Banca d'Italia [Operazioni di finanziamento in valuta tramite asta](#) e al documento della BCE [US dollars collateralised operations](#).

Le norme dell'Eurosistema sono attuate dalla Banca d'Italia mediante disposizioni contrattuali e modalità tecniche operative definite nel presente documento.

I.2 Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Nei successivi paragrafi si illustrano le modalità tecnico operative di conduzione delle seguenti operazioni di politica monetaria e i relativi adempimenti delle controparti interessate:

- operazioni di mercato aperto in euro svolte mediante procedura d'asta, quali ad esempio operazioni di rifinanziamento principali (MRO), operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di durata superiore a una settimana (LTRO),

¹ Per la versione consolidata più recente, utilizzare la chiave di ricerca: 02014O0060.

- certificati di debito della BCE (ECB DC), depositi a tempo determinato (FTD), operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO);
- operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities), distinte in operazioni di rifinanziamento marginale e di deposito overnight;
 - operazioni di swap in valuta per fini di politica monetaria;
 - operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee dell'Eurosistema nel pool della controparte.

I.3 Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria

Gli enti creditizi con sede operativa in Italia che intendono accedere alle operazioni di politica monetaria devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 3 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria.

Nel presente documento, sono indicati i requisiti tecnico operativi per ciascuno strumento o operazione.

I.4 Comunicazioni con la Banca d'Italia

Prima di avviare l'iter per l'abilitazione gli enti creditizi interessati possono richiedere informazioni e assistenza alla Filiale della Banca d'Italia competente².

In seguito, tutte le comunicazioni con la Banca d'Italia inerenti i contratti di politica monetaria si effettuano via PEC all'indirizzo della Filiale competente, salvo i casi in cui non sia diversamente previsto, con le modalità indicate nei paragrafi "Richiesta di abilitazione" relativi a ciascuna operazione.

Per le comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al terzo programma di TLTRO (TLTRO-III) si rimanda alla [sezione specifica relativa alle TLTRO](#) della presente Guida.

Per le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di politica monetaria si forniscono i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail, PEC e SWIFT delle strutture della Banca d'Italia coinvolte nelle operazioni di politica monetaria (Allegato H alla presente Guida).

In caso di fusione, si osservano le disposizioni del paragrafo I.7.

La controparte comunica alla Filiale competente della Banca d'Italia e al Servizio OPM le variazioni dei dati di cui all'articolo 9, comma 5, delle CG OPM, tramite PEC.

² Per Filiale competente si intende la Filiale presso la quale l'ente creditizio intende sottoscrivere i contratti o che già gestisce il rapporto contrattuale dello stesso ente per altre operazioni di politica monetaria.

I.5 Regolamento operazioni di politica monetaria

Il regolamento delle operazioni di politica monetaria avviene con le modalità previste nel presente documento per ciascun tipo di operazione.

Le obbligazioni di pagamento di somme di denaro vengono regolate:

- nel caso di operazioni di mercato aperto e di rifinanziamento marginale, a mezzo di movimentazione in addebito o in accredito del conto MCA di default in TARGET, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto,
- nel caso di operazioni di deposito overnight, a mezzo di movimentazione in addebito del conto MCA di default, e/o dei conti MCA diversi da quello di default, degli RTGS DCA, degli RTGS sub-account, dei TIPS DCA in TARGET e a mezzo di movimentazione in accredito del conto MCA di default in TARGET.

I.6 Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

La Banca Centrale Europea (di seguito BCE) può dichiarare, mediante un annuncio sul proprio sito internet, che una interruzione di TARGET che ostacoli la normale elaborazione dei pagamenti sia da considerare una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative", nel caso in cui:

- l'Eurosistema ricorra alla soluzione di contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2 dell'Appendice IV all'Allegato I dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27 (di seguito TARGET Guideline), a seguito di una interruzione del servizio TARGET; e
- la disfunzione si prolunga o la BCE ritenga possa protrarsi per più di una giornata operativa.

La soluzione di contingency di TARGET non consente di per sé il regolamento delle operazioni di politica monetaria. Pertanto, la sua attivazione per un periodo prolungato, ossia oltre la chiusura della giornata operativa, può produrre effetti significativi sulla conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, quali il ritardo ovvero l'annullamento delle operazioni, il posticipo del regolamento dei pagamenti ad esse relativi, etc..

Ove si verificano tali circostanze:

- la BCE annuncia una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" mediante un annuncio sul proprio sito. Nell'annuncio la BCE comunica le conseguenze dell'interruzione con riferimento alle operazioni e agli strumenti di politica monetaria e, ove del caso, le disposizioni speciali della Parte settima bis delle Caratteristiche generali che devono essere applicate;
- la Banca d'Italia, in linea con l'annuncio della BCE, applica le "disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate

operative” previste nelle CG OPM e nelle CG GAR con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.

- Una volta ripristinato il normale funzionamento dei servizi TARGET: la BCE annuncia sul proprio sito web la fine dell’“Interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative” specificando che le “disposizioni speciali” della normativa Eurosystema non sono più applicabili;
- la Banca d’Italia, in linea con l’annuncio della BCE, cessa di applicare le “disposizioni speciali” delle CG OPM e delle CG GAR con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.

I.7 Accesso alle operazioni di politica monetaria a seguito di fusione

La comunicazione di cui all’art. 6, comma 1 delle CGOPM deve essere effettuata mediante il fac-simile Allegato M alla presente Guida, da inviare via PEC e via mail agli indirizzi ivi riportati.

L’allineamento di cui all’articolo 6, comma 2 delle CG OPM consiste nell’aggiornamento delle anagrafiche e nel trasferimento al nuovo soggetto (o all’incorporante) delle operazioni in essere e, ove del caso, delle garanzie stanziate nel pool delle controparti che si estinguono per effetto della fusione³.

Restano salve - nella fattispecie di fusione per incorporazione - le abilitazioni dell’incorporante in essere prima della fusione.

La comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, punto (iii) è trasmessa via PEC al nuovo soggetto (o all’incorporante).

In caso di esito negativo della verifica dei requisiti di idoneità, la Banca ne informa il nuovo soggetto (o l’incorporante), indicando ove del caso i possibili rimedi.

La necessità di svolgere test in ambiente di collaudo è valutata caso per caso con la controparte.

Non è richiesta sottoscrizione ex novo dei contratti.

Per effetto della fusione di una o più controparti di politica monetaria, il soggetto risultante dalla fusione (“nuovo soggetto”) - o nel caso di fusione per incorporazione il soggetto incorporante (“incorporante”) - subentra nei rapporti in essere tra la/e controparte/i coinvolte nella fusione e la Banca d’Italia al momento della fusione.

Le operazioni di politica monetaria non ancora concluse sono imputate al nuovo soggetto (o all’incorporante).

³ Cioè: nel caso di fusione da cui risulta un nuovo soggetto, tutte le controparti coinvolte nella fusione; nel caso di fusione per incorporazione, la/e controparte/i o incorporata/e.

I.8 Richiesta di recesso da parte della controparte

La controparte che intenda recedere dai contratti di politica monetaria deve inviare alla Filiale di competenza il fac-simile di “Richiesta di recesso” (Allegato N alla presente Guida), debitamente compilato e sottoscritto.

CAPITOLO II

II.1 OMA - Requisiti tecnico operativi

Alle operazioni di mercato aperto (di seguito OMA) svolte tramite procedura di asta possono partecipare tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo I.3. Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, la controparte deve:

- essere in grado di colloquiare con la procedura della Banca d'Italia per lo svolgimento delle aste di politica monetaria, secondo le modalità indicate nel documento Allegato C alla presente Guida "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (di seguito "Specifiche per gli operatori");
- detenere un conto *pool* presso la Banca d'Italia⁴;
- essere in grado di colloquiare con la procedura Conti accentrati in Titoli (CAT) per la gestione delle garanzie⁵;
- detenere un conto MCA (Main Cash Account) in TARGET ovvero realizzare i necessari accordi con un intermediario per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto MCA in TARGET;
- detenere un conto di deposito a tempo determinato presso la Banca d'Italia⁶.

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte, o dall'intermediario regolante, nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte (ove del caso, l'intermediario regolante) può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte (ove del caso, dall'intermediario regolante) come "MCA di default" tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni di mercato aperto. Se detiene un solo conto MCA, la controparte (ove del caso, l'intermediario regolante) indica tale conto come "MCA di default".

II.2 OMA - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle OMA, l'ente creditizio interessato invia alla Filiale via PEC con sottoscrizione digitale i seguenti documenti:

- a. le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (CG OPM) e la relativa lettera contratto con l'allegato A (Elenco contatti e informativa sulla *privacy*);
- b. le "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" (CG GAR) e la relativa lettera contratto;

⁴ Cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

⁵ Idem.

⁶ Il conto di deposito a tempo determinato sarà aperto dalla Sede di Milano della Banca d'Italia successivamente alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.



- c. il “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto” (CQ OMA) e la relativa lettera contratto;
- d. il Modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);
- e. il Modulo relativo alle chiavi di crittografia / autenticazione (Allegato L alla presente Guida).

L'ente creditizio che intenda avvalersi di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro rivenienti dal CQ OMA sottoscrive, inoltre, il “Modulo relativo alla designazione di un intermediario per le OMA” (Allegato E alla presente Guida); l'intermediario designato, a sua volta, sottoscrive il “Modulo di accettazione dell'intermediario” (Allegato D alla presente Guida) e lo trasmette via PEC alla propria Filiale di competenza.

Infine, l'ente creditizio che intenda avvalersi di un soggetto custode per la movimentazione del conto di deposito in titoli presso la Banca d'Italia e il soggetto custode stesso sottoscrivono la documentazione prevista dalla Guida CAT sul sito della Banca d'Italia [“La gestione in pooling delle garanzie”](#).

II.3 OMA - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione

Al fine della verifica dei requisiti tecnico operativi, l'ente creditizio richiedente è inoltre tenuto a svolgere - in ambiente di collaudo - una sessione di test della procedura telematica per le operazioni di mercato aperto e delle procedure di regolamento. La sessione si svolge, di norma, nelle date previste dal “Calendario delle sessioni di test delle operazioni di politica monetaria” disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia alla sezione [Calendari dell'Eurosistema](#).

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

In seguito all'esito positivo del collaudo, la Banca d'Italia darà comunicazione alla casella di PEC della banca richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

II.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta

La Banca d'Italia conduce le operazioni di mercato aperto in conformità alle norme dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali richiamate dai relativi contratti quadro.

Per lo svolgimento delle operazioni di mercato aperto tramite procedura d'asta, la Banca d'Italia si avvale, di norma, di un apposito applicativo⁷.

⁷ Attualmente sono svolte con il suddetto applicativo, secondo le indicazioni tecniche contenute nelle “Specifiche per gli operatori”, le seguenti operazioni: MRO, LTRO di durata superiore a una settimana, depositi a tempo, certificati di debito della BCE e TLTRO.

Le comunicazioni tra la Banca d'Italia e le controparti concernenti la partecipazione delle controparti e lo svolgimento delle operazioni avvengono secondo le modalità indicate nella presente Guida e, limitatamente alle operazioni condotte tramite il suddetto applicativo, nelle Specifiche per gli operatori⁸. Sono previste modalità alternative di comunicazione in caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione.

II.4.1 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Annuncio

Ove previsto o ritenuto necessario in base alle disposizioni del CQ OMA, la Banca d'Italia comunica l'avvio di un'OMA, inoltrando a ciascuna controparte una comunicazione che contiene le caratteristiche dell'operazione e l'orario limite per l'invio delle partecipazioni (*cut-off*). Per ulteriori dettagli tecnici concernenti le comunicazioni di specie si rinvia ai paragrafi da 4 a 4.1.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. Di norma, la Banca d'Italia pubblica tali informazioni anche sul proprio sito Internet nella sezione [Operazioni di mercato aperto](#).

L'eventuale annullamento dell'asta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CQ OMA è comunicato dalla Banca d'Italia con le modalità di cui ai paragrafi da 5.5 a 5.5.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. L'interruzione è resa nota attraverso il sito della Banca d'Italia e, ove ritenuto necessario, comunicata alle controparti con le modalità di volta in volta individuate.

II.4.2 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione delle controparti

Ricevuto l'annuncio ed entro l'orario di *cut-off*, le controparti possono inviare le proprie partecipazioni con le modalità indicate nelle Specifiche per gli operatori (Parte A, paragrafi da 5.2 a 5.2.2). In assenza della conferma dell'avvenuta ricezione o della segnalazione di errore da parte della Banca d'Italia con le modalità di cui ai paragrafi da 5.2.5 a 5.3.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori, la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Fino all'orario di *cut-off*, le controparti possono annullare o modificare la propria partecipazione in asta inviando una nuova comunicazione che sostituisce la precedente (Parte A, paragrafi 5.2.3 e 5.2.4 delle Specifiche per gli operatori). Dopo il *cut-off* le partecipazioni non possono essere più annullate, né modificate dalla controparte.

Il medesimo trattamento procedurale vale per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) per la cui disciplina si rimanda al Capitolo della presente Guida [OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE DI DOLLARI STATUNITENSIS \(USD\) GARANTITE DA ATTIVITÀ IDONEE](#).

⁸ Per le comunicazioni tra la controparte e la Banca d'Italia nell'ambito delle operazioni *swap* a fini di politica monetaria si rimanda al Capitolo IV.



Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del centro elaborazione dati della Banca d'Italia

II.4.3 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Partecipazione in *contingency*

In caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la controparte, purché essa abbia comunicato il malfunzionamento tempestivamente alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi, può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC), entro l'orario di *cut-off* dell'asta, un'offerta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail secondo lo schema di cui all'Allegato I alla presente Guida. La comunicazione dovrà essere trasmessa agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* delle offerte in asta (cfr. Allegato H alla presente Guida)⁹ e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera contratto del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto". Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC.

L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra offerta inviata per via telematica. Dopo l'attivazione della procedura di *contingency* non saranno accettate eventuali ulteriori offerte inviate per via ordinaria.

II.4.4 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta – Comunicazioni di cui all'articolo 5 del CQ OMA

Di norma, la Banca d'Italia pubblica i risultati dell'asta sul proprio sito Internet nella sezione [Operazioni di mercato aperto](#) e comunica l'esito delle offerte a ciascun partecipante con le modalità indicate nei paragrafi da 5.4 a 5.4.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori.

In caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata dalla Banca per via telefonica e confermata all'indirizzo PEC di *contingency* della controparte.

II.4.5 OMA - Svolgimento mediante procedura d'asta - Conferma dati per il regolamento

Nel giorno del regolamento, la Banca d'Italia comunica alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante, tutti i dati necessari per il regolamento a pronti

⁹ L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per i fini indicati nel suddetto Allegato H.

(importo aggiudicato e relativo parametro, date di regolamento e di scadenza dell'operazione, eventuale ammontare delle garanzie da costituire) e per il regolamento a termine.

La Controparte, e ove del caso l'intermediario regolante, verificano tali dati e, se la verifica ha esito positivo, inviano una comunicazione di conferma. In caso contrario contattano la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (Servizio RFP) - Divisione Regolamento operazioni di mercato (Divisione ROM) per esporre le anomalie rilevate.

Qualora, nel corso di validità di un'operazione a più lungo termine, i parametri comunicati in sede di annuncio dalla BCE siano indicizzati a un valore di riferimento (es. operazioni LTRO indicizzate al tasso medio sulle MRO), la Banca d'Italia, in prossimità della data di scadenza dell'operazione, comunica nuovamente a tutte le controparti assegnatarie (e agli eventuali rispettivi intermediari regolanti) i dati per il regolamento dell'importo in scadenza determinati sulla base dei parametri modificati. In tal caso, non è prevista la comunicazione di conferma da parte delle controparti e degli intermediari regolanti. Resta salva comunque la facoltà degli stessi di segnalare eventuali anomalie alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo si svolgono secondo le modalità indicate nei paragrafi da 5.6 a 5.8.2, Parte A, delle Specifiche per gli operatori. Nel caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali di comunicazione ivi previsti, la Banca d'Italia invia via e-mail alla controparte il modulo contenente i dati per il regolamento e la controparte medesima restituisce alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM, via PEC e via e-mail, detto modello debitamente controfirmato.

In ogni caso, in ogni giornata operativa, la Banca d'Italia provvede a riservare una quota del *pool* idonea a coprire il valore del finanziamento tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sino a tale data, anche nel caso di operazioni LTRO indicizzate.

II.5 Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Per alcune LTRO l'Eurosistema prevede, in sede di annuncio di asta, la possibilità per le controparti di rimborsare parzialmente o totalmente l'importo del finanziamento prima della scadenza, secondo calendario e frequenze prestabiliti.

Per lo svolgimento dei rimborsi anticipati, la Banca d'Italia si avvale di norma di un apposito applicativo.

Le comunicazioni tra la Banca d'Italia e le controparti per l'esercizio dell'opzione e per lo svolgimento dei rimborsi avvengono secondo le modalità indicate nelle Specifiche per gli operatori. Sono previste modalità alternative di comunicazione in caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione.

II.5.1 Opzione di rimborso anticipato - Annuncio da parte della Banca d'Italia e ricezione delle notifiche di rimborso delle controparti

La Banca d'Italia comunica l'apertura della finestra per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato alle sole controparti che abbiano importi in essere per l'operazione a più lungo termine oggetto del rimborso (paragrafi da 2 a 2.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori). L'annuncio contiene anche l'informazione sul finanziamento residuo rimborsabile.

Ricevuta la comunicazione, e fino al termine per la presentazione delle richieste di rimborso (*cut-off*), le controparti possono notificare l'importo che intendono rimborsare con le modalità di cui ai paragrafi da 3 a 3.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori. La Banca d'Italia conferma la ricezione della notifica di rimborso (paragrafi da 4 a 4.2, Parte B, delle Specifiche per gli operatori) ovvero, in caso di errori formali nella notifica, comunica al mittente il tipo di errore (paragrafo 3.5, Parte B, delle Specifiche per gli operatori). In assenza del messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione o di segnalazione di errore, la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Entro l'ora di *cut-off*, le controparti possono variare o annullare la notifica di rimborso inviando una nuova comunicazione con le modalità di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4, Parte B, delle Specifiche per gli operatori che sovrascrive la precedente.

In caso di malfunzionamento degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la controparte può comunicare alla Banca d'Italia-Servizio OPM - Divisione OPMC, entro l'orario di *cut-off*, l'importo che intende rimborsare per via telefonica con immediata conferma da inviare sia via PEC, sia via e-mail (cfr. testo Allegato I alla presente Guida). Dopo la presentazione della richiesta telefonica, non saranno accettate eventuali richieste di rimborso pervenute per via ordinaria.

II.5.2 Opzione di rimborso anticipato – Conferma dati per il regolamento

Nel giorno antecedente alla data del regolamento, la Banca d'Italia comunica alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante, i dati per il regolamento del rimborso anticipato. La Controparte, e ove del caso l'intermediario regolante, verificano tali dati e, se la verifica ha esito positivo, inviano una comunicazione di conferma. In caso contrario, contattano la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (Servizio RFP) - Divisione Regolamento operazioni di mercato (Divisione ROM) per esporre le anomalie rilevate.

Lo scambio di comunicazioni tra la Banca d'Italia e la controparte ai fini della spunta dei dati per il regolamento del rimborso anticipato si svolge secondo le modalità indicate nei paragrafi da 5 a 7, Parte C, delle Specifiche per gli operatori. Nel caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali di comunicazione ivi previsti, la Banca d'Italia invia via e-mail alla controparte il modulo contenente i dati per il regolamento e la controparte medesima

restituisce alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM, via PEC e via e-mail, detto modello debitamente controfirmato.

II.6 OMA – Regolamento e costituzione delle garanzie

La controparte che partecipa a operazioni di rifinanziamento con la Banca d'Italia deve costituire - direttamente o tramite banca custode - sufficienti garanzie nel proprio conto *pool* presso la Banca d'Italia¹⁰.

Nelle OMA di rifinanziamento l'erogazione del contante sul conto MCA di default della controparte - ovvero del suo intermediario - viene effettuata, dopo la verifica della Banca d'Italia circa la capienza del conto *pool* di garanzie intestato alla controparte, vincolando la quota del *pool* necessaria a coprire il finanziamento richiesto. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel *pool* (*pool* residuo), non vincolate a garanzia di alcuna operazione di finanziamento dell'Eurosistema¹¹, non risulti sufficiente a garantire l'importo del finanziamento, la controparte sarà contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

Il giorno di scadenza di un'operazione di rifinanziamento la controparte interessata deve rendere disponibile sul proprio conto MCA di default – ovvero del proprio intermediario – un ammontare di contante sufficiente a rimborsare l'importo dell'operazione, comprensivo dei relativi interessi. Nel caso di rimborso anticipato volontario l'importo da regolare è quello indicato dalla controparte con la comunicazione di rimborso comprensivo dei relativi interessi. Il corretto regolamento a termine della parte contante dell'operazione di rifinanziamento determina il relativo svincolo delle garanzie sul *pool* della controparte.

In una qualsiasi giornata di regolamento prevista dall'Eurosistema, per ciascuna controparte interessata le partite che la Banca d'Italia invia alle fasi di regolamento delle garanzie e del contante terranno conto di tutti gli eventuali importi assegnati e in scadenza con riferimento alle operazioni di rifinanziamento, nonché dei rimborsi anticipati che regolano in quella stessa giornata (regolamento in “*netting*”).

Le operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato sono regolate tramite la procedura ABACO¹² sul conto MCA di default della controparte, ovvero del suo intermediario, affinché il valore dei depositi possa essere utilizzato dalla controparte come garanzie nelle operazioni di finanziamento.

Le operazioni in titoli svolte sui mercati regolamentati si regolano in conformità alle prassi di mercato.

¹⁰ Cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia “[La gestione in pooling delle garanzie](#)”.

¹¹ Per «operazioni di finanziamento dell'Eurosistema» (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e gli acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS (il credito fornito nell'ambito dell'elaborazione in contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2 dell'Appendice IV all'Allegato I della Target Guideline).

¹² Sistema di gestione dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

La Sede di Milano cura il regolamento delle operazioni di mercato aperto quando ciò si renda necessario in virtù delle specifiche caratteristiche dell'operazione.

II.7 Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Nel caso in cui si verifichi un'Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.6), l'Eurosistema può:

- posticipare il regolamento delle operazioni di mercato aperto in euro fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET;
- calcolare gli interessi di tali operazioni in base alla modalità tra le seguenti più favorevole alla controparte date le condizioni di remunerazione dell'operazione:
 - ✓ in base alla durata originale dell'operazione,
 - ✓ in base alla durata effettiva;
- compensare, nel calcolo di tali interessi, qualsiasi remunerazione supplementare del saldo del conto di riserva che la controparte ha il diritto di ricevere, o è tenuta a pagare in caso di tassi negativi, in conseguenza del regolamento tardivo;
- posticipare il regolamento degli interessi così calcolati fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET.

CAPITOLO III

III.1 SF - Operazioni su iniziativa delle controparti- Requisiti tecnico operativi

Le operazioni su iniziativa delle controparti (di seguito SF, *standing facilities*) comprendono:

- le operazioni di deposito presso la banca centrale (deposito *overnight*);
- le operazioni di rifinanziamento marginale.

Alle SF possono accedere tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo I.3. Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, la controparte deve:

- a) detenere un proprio conto MCA in TARGET-Banca d'Italia;
- b) detenere un conto *pool* presso la Banca d'Italia¹³;
- c) essere in grado di colloquiare con la procedura "Conti accentrati in Titoli" (CAT) per la gestione delle garanzie e la richiesta di rifinanziamento marginale¹⁴;
- d) essere abilitata all'accesso ai servizi TARGET tramite l'interfaccia unica di accesso Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) per la costituzione dei depositi *overnight*. Nel caso la controparte detenga un conto MCA comovimentato, l'accesso a ESMIG può avvenire da parte del comovimentatore;
- e) essere titolare di un conto di deposito *overnight* aperto dalla Banca d'Italia a loro nome in CLM¹⁵;
- f) essere titolare di un conto di rifinanziamento marginale aperto dalla Banca d'Italia a loro nome in CLM.

Alle banche interessate ad accedere alle sole operazioni di deposito *overnight* non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui ai punti b), c) e f).

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte come "MCA di default" tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni su iniziativa delle controparti. Se detiene un solo conto MCA, la controparte indica tale conto come "MCA di default".

Oltre che dal conto MCA di default, la controparte può effettuare operazioni di deposito *overnight* (DO) trasferendo al conto di deposito *overnight* anche la liquidità eventualmente detenuta sui propri conti MCA diversi da quello "di default", ovvero sui conti RTGS Dedicated

¹³ Cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

¹⁴ Idem.

¹⁵ CLM (Central Liquidity Management) è il servizio del sistema TARGET per il regolamento delle operazioni di banca centrale e la gestione centralizzata della liquidità. I conti MCA sono aperti in CLM.

Cash Account (RTGS DCA)¹⁶, sui sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e sui TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)¹⁷. L'apertura di tali conti, tuttavia, non costituisce un requisito per l'accesso a tali operazioni.

III.2 SF - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle SF, l'ente creditizio interessato invia alla Filiale via PEC - con sottoscrizione digitale - i seguenti documenti:

- a. le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" e la relativa lettera contratto con gli allegati con gli allegati A (Elenco contatti e informativa sulla *privacy*);
- b. le "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" e la relativa lettera contratto;
- c. il documento "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" e la relativa lettera contratto;
- d. il modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);
- e. i moduli di raccolta dei dati statici previsti dalle "Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET" al fine di essere registrati nel *Common Reference Data Management* di TARGET come banche abilitate alle SF. Tali formulari devono essere inviati dalle banche interessate alla Filiale competente, tramite PEC.

In relazione al punto c., la lettera contratto prevede che l'ente creditizio dichiari le operazioni di interesse, selezionandole dall'apposito elenco. Qualora la controparte sia interessata alle sole operazioni di deposito *overnight*, la stessa non è tenuta a sottoscrivere il documento di cui al punto b.

Infine, per le sole operazioni di rifinanziamento marginale, l'ente creditizio che intenda avvalersi di un soggetto custode per la movimentazione del conto di deposito in titoli presso la Banca d'Italia e il soggetto custode stesso sottoscrivono la documentazione prevista dalla Guida CAT sul sito della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

III.3 SF - Esecuzione test in ambiente di collaudo e completamento dell'iter di abilitazione

Al fine della verifica dei requisiti tecnico operativi, l'ente creditizio richiedente, è inoltre tenuto a svolgere - in ambiente di collaudo - una sessione di test delle procedure per l'attivazione delle SF (rifinanziamento marginale e/o deposito *overnight*) e delle procedure di regolamento con la Banca d'Italia.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

¹⁶ Conti della controparte aperti in RTGS dedicati al regolamento lordo in tempo reale di pagamenti interbancari, per conto della clientela e alle operazioni con i Sistemi Ancillari.

¹⁷ Conti della controparte aperti in TIPS dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei.

In seguito all'esito positivo del collaudo, la Banca d'Italia darà comunicazione alla casella di PEC del richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

III.4 SF - Limiti orari per l'accesso

Nelle giornate operative di TARGET-Banca d'Italia le controparti possono accedere alle SF entro i tempi previsti dal TARGET Calendar¹⁸.

In particolare, le controparti possono accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti presso la Banca d'Italia dopo averne fatto richiesta al più tardi entro le ore 18:15¹⁹. Nell'ultima giornata operativa di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, il termine scade 15 minuti più tardi. In circostanze eccezionali, la BCE può decidere di applicare termini posticipati.

Fanno eccezione i giorni in cui l'accesso alle SF non è disponibile a causa del verificarsi di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" con le modalità indicate nel paragrafo I.6.

III.5 SF - Estinzione

Il recesso, esercitato dalla controparte secondo le modalità di cui al paragrafo I.8, comporta la chiusura dei conti di deposito *overnight* e/o di rifinanziamento marginale aperti a nome della controparte in CLM, alla data di decorrenza del recesso.

Nel caso di recesso esercitato dalla Banca d'Italia o di risoluzione, salva una diversa comunicazione, la Banca d'Italia provvede di iniziativa:

- alla chiusura dei conti rilevanti nella data di decorrenza del provvedimento assunto;
- alla comunicazione di tale chiusura al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo).

In caso di operazioni societarie che comportino l'estinzione della controparte, il conto di deposito *overnight* e/o di rifinanziamento marginale in essere a suo nome sarà chiuso in corrispondenza della data di decorrenza giuridica dell'operazione societaria ovvero, se non lavorativa, il primo giorno lavorativo successivo.

¹⁸ Il TARGET Calendar è consultabile nel capitolo "Business day" del documento "T2 User Detailed Functional Specifications - Central Liquidity Management (CLM)", pubblicato sul sito Internet della BCE (cfr "*General cut-off for standing facilities*").

¹⁹ Ora dell'Europa Centrale (Central European Time – CET- che tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.). Si fa riferimento all'orario limite per l'utilizzo delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ai sensi dell'appendice V dell'allegato I alla Target Guideline.

III.6 Deposito overnight (DO) - Accesso

La controparte abilitata può perfezionare con la Banca d'Italia operazioni di deposito aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET-Banca d'Italia (depositi *overnight*) disponendo trasferimenti di liquidità dal proprio conto MCA di default – ovvero dagli altri conti MCA, dagli RTGS Dedicated Cash Account (RTGS DCA) , dai sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e dai TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) - al conto di deposito *overnight* aperto a suo nome in CLM. I trasferimenti di liquidità ai fini della costituzione dei depositi *overnight* possono essere disposti anche dal comovimentatore del pertinente conto MCA.

A tal fine la controparte (o l'eventuale comovimentatore) accede al servizio TARGET pertinente (CLM, RTGS o TIPS) con modalità *user-to-application* o *application-to-application* entro gli orari di cui al paragrafo III.4. Il deposito può essere costituito, con uno o più giroconti.

Una controparte che abbia già costituito un deposito *overnight* può inoltre effettuare, nei suddetti limiti orari, un'operazione di segno opposto allo scopo di ridurre o annullare l'ammontare del deposito già costituito.

A ogni richiesta da parte dell'operatore corrisponde un messaggio concernente l'avvenuto regolamento per la rendicontazione in tempo reale.

III.7 DO - Accesso in contingency

In caso di malfunzionamento di ESMIG o di altri problemi di comunicazione, la controparte può richiedere alla Banca d'Italia di effettuare l'operazione in *contingency* tramite invio di apposita richiesta nel rispetto dei termini stabiliti nel paragrafo III.4 e secondo le modalità previste per la gestione della *contingency* nel sistema TARGET nel documento "TARGET-BANCA D'ITALIA Guida per i partecipanti" pubblicato sul sito Internet della Banca.

III.8 DO - Costituzione

La costituzione del deposito avviene mediante accredito del conto di deposito *overnight* della Banca d'Italia intestato alla controparte in contropartita al conto MCA di default - ovvero agli altri conti MCA ovvero ai conti RTGS DCA, RTGS sub-account, TIPS DCA della controparte, conformemente alle disposizioni della stessa o del comovimentatore.

III.9 DO - Rimborso e calcolo degli interessi

La Banca d'Italia provvede - di iniziativa - a rimborsare il deposito e a corrispondere i relativi interessi sul conto MCA di default della controparte la prima giornata operativa di TARGET-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito. A tal fine, il servizio CLM addebita il conto del deposito *overnight* della Banca d'Italia intestato alla controparte e trasferisce la liquidità sul conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi è effettuato cumulativamente, tenendo conto di tutti i trasferimenti di liquidità avvenuti ai fini della costituzione del deposito *overnight*, indipendentemente dalla tipologia dei conti della controparte interessati (MCA, RTGS DCA, RTGS sub-account o TIPS DCA).

III.10 Rifinanziamento marginale (RM)

L'accesso al rifinanziamento marginale presuppone la titolarità di un conto di rifinanziamento marginale in CLM. Le controparti possono essere titolari di un solo conto della specie e purché siano titolari di un conto MCA.

L'operazione di RM è garantita dal *pool* della controparte. L'erogazione del finanziamento avviene previa verifica della capienza del *pool* di garanzie intestato alla controparte e successivo vincolo in misura corrispondente alle garanzie disponibili²⁰. In caso di insufficienza del *pool* residuo (non vincolato per altre operazioni), il finanziamento viene erogato in misura corrispondente alle garanzie disponibili.

Il rimborso avviene nella giornata operativa di TARGET successiva a quella di erogazione del finanziamento. Gli interessi maturati sono addebitati contestualmente al rimborso del credito.

Le operazioni di RM possono essere:

- a richiesta;
- automatiche.

III.11 RM a richiesta - Accesso

Per accedere all'operazione di rifinanziamento marginale a richiesta la controparte invia una comunicazione, entro gli orari di cui al paragrafo III.4, con le modalità indicate nella "Guida CAT" disponibile sul sito della Banca d'Italia nella sezione "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

La procedura dopo aver riservato una quota parte del *pool* per l'importo dell'operazione richiesta, inoltra un'istruzione di modifica della linea di credito della controparte. L'esito

²⁰ Cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

positivo dell'operazione di riserva del *pool* consente l'erogazione del finanziamento sul conto MCA di default della controparte.

Se il rifinanziamento marginale richiesto è superiore al valore cauzionale del *collateral* disponibile nel *pool*, la richiesta è automaticamente accettata solo in modo parziale per la parte di importo garantita dal *collateral* disponibile.

L'esito della richiesta può essere verificato tramite la ricezione dei messaggi di notifica di accredito del conto MCA inviati da TARGET. Non è previsto l'invio alla controparte di notifiche relative al valore del *collateral* riservato nel *pool*.

Nel caso l'operatore decida di effettuare un'operazione di *reverse* del rifinanziamento marginale (restituzione totale o parziale dei fondi concessi), la richiesta va avanzata alla Banca d'Italia, Servizio SDP²¹.

III.12 RM a richiesta - Accesso in *contingency*

In caso di malfunzionamenti degli applicativi e/o dei canali ordinari di comunicazione, la Controparte - purché essa abbia comunicato il malfunzionamento tempestivamente alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi - può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario di *cut-off* di cui al paragrafo III.4 – una richiesta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail, secondo lo schema di cui all'Allegato G alla presente Guida. La comunicazione deve essere trasmessa agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* del rifinanziamento marginale a richiesta (cfr. Allegato H alla presente Guida)²² e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera-contratto del Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti. Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC.

Alla ricezione della PEC, la Divisione OPMC provvede a effettuare le verifiche di competenza e segnala la richiesta al Servizio RFP, che, dopo aver verificato che le garanzie necessarie siano state costituite, provvede tramite procedura a riservare una quota parte del *pool* a garanzia del rifinanziamento marginale e ad erogare il finanziamento.

III.13 RM a richiesta - Erogazione

L'erogazione avviene mediante accredito del conto MCA di default della controparte e contemporaneo addebito del conto di rifinanziamento marginale.

Nel caso di insufficienza delle garanzie è erogato il minor importo tra l'ammontare del finanziamento richiesto e il valore delle garanzie disponibili nel *pool* della controparte

²¹ Il settore competente funge da National Service Desk di TARGET - Banca d'Italia, che a sua volta inoltra la richiesta al TARGET Service Desk.

²² L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per i fini indicati nel suddetto Allegato H.

III.14 RM a richiesta - Interessi e rimborso

Il servizio CLM calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa TARGET successiva all'erogazione del finanziamento, addebita automaticamente il conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, accreditando il conto di rifinanziamento marginale (rimborso del capitale) e il CLM CB account della Banca d'Italia²³ (pagamento degli interessi).

L'addebito del conto MCA di default, è notificato alla controparte mediante messaggi camt.054 se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione, il valore cauzionale del *pool* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che:

- al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno precedente l'interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET,
- il credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno in cui si è verificata l'interruzione, ma prima che sia dichiarata l'interruzione, sia considerato erogato nel giorno in cui avvenga il ripristino del regolare funzionamento di TARGET. In tal caso: i) gli interessi sono regolati insieme al rimborso del capitale solo dopo che la BCE abbia annunciato la fine dello stato di "Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative"; ii) dal calcolo degli interessi sono esclusi i giorni in cui si è verificata l'interruzione di TARGET.

III.15 RM automatico - Accesso

Se a fine giornata operativa TARGET il credito infragiornaliero di una controparte abilitata al rifinanziamento marginale non è stato rimborsato sul conto MCA di default, il mancato rimborso viene considerato una richiesta automatica di accesso al rifinanziamento marginale. Nel caso in cui la controparte sia titolare di altri conti MCA, ovvero di uno o più conti DCA (RTGS DCA, T2S DCA e TIPS DCA), i saldi di fine giornata sugli altri conti MCA e sui conti DCA saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale automatico. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate dalla controparte in garanzia per il credito infragiornaliero non rimborsato entro i termini previsti dalle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET.

Nel caso in cui sia dichiarata un'Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che il mancato rimborso del

²³ I CLM CB account sono conti aperti nel modulo CLM da una banca centrale, allo scopo di condurre le operazioni di banca centrale. Possono avere saldo negativo.

credito infragiornaliero non sia considerato come richiesta automatica di rifinanziamento marginale. In tal caso, il credito erogato è remunerato ad un tasso pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

III.16 RM automatico - Erogazione

L'erogazione avviene mediante accredito del conto MCA di default della controparte e contemporaneo addebito del conto di rifinanziamento marginale.

III.17 RM automatico - Interessi e rimborso

Il servizio CLM calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa TARGET successiva al mancato rimborso addebita automaticamente il conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, e accredita il conto di rifinanziamento marginale (rimborso del capitale) e il CLM CB account della Banca d'Italia (pagamento degli interessi).

A fronte del rimborso dell'operazione il valore cauzionale del *pool* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di "Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" (cfr. paragrafo I.6), la BCE può disporre che al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale automatico nel giorno precedente l'interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

CAPITOLO IV

IV.1 - SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti

Alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria (di seguito *swap*) possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di mercato aperto che siano state selezionate dall'Eurosistema come controparti per gli interventi in cambi. Le operazioni sono effettuate mediante procedure di asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard.

IV.2 - SWAP: Abilitazione

Le controparti per le operazioni di mercato aperto che possiedano anche i requisiti per la partecipazione alle operazioni di *swap* devono inviare alla Filiale di competenza via PEC con sottoscrizione digitale il “Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria” e la relativa lettera contratto.

IV.3 - SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta

Le controparti abilitate presentano al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario di cut-off dell'asta - un'offerta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail secondo lo schema di cui all'Allegato I alla presente Guida. La comunicazione della controparte dovrà essere trasmessa agli indirizzi della Divisione OPMC specificamente indicati nell'Allegato H alla presente Guida e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera contratto del “Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria”. Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC. L'utilizzo dell'indirizzo PEC della Divisione OPMC deve avvenire esclusivamente per la finalità di cui sopra.

Tenuto conto dei risultati dell'asta, la Banca e le controparti risultate assegnatarie si danno conferma per via telefonica dei dettagli dell'operazione conclusa. Successivamente la Banca invia attestazione scritta della conferma.

La controparte assegnataria invia conferma via SWIFT al Servizio RFP - Divisione ROM.



Gli importi in euro nelle operazioni di *swap* si regolano mediante addebiti/accrediti sul conto MCA di default delle controparti. La consegna della valuta è effettuata sulla base di istruzioni che sono impartite di volta in volta.



SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI

CAPITOLO V

V.1 - TLTRO

I programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*, TLTRO) offrono agli enti creditizi dell'area dell'euro finanziamenti con scadenze pluriennali diretti a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sostenendo l'erogazione del credito bancario all'economia reale.

Il terzo programma di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (di seguito TLTRO-III) è disciplinato dalla Decisione (UE) 2019/1311 della BCE del 22 luglio 2019 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21), così come successivamente modificata e integrata.

V.2 - TLTRO-III: Requisiti²⁴

La partecipazione al programma TLTRO-III è consentita:

- alle istituzioni creditizie abilitate alle operazioni di mercato aperto (OMA), sia a livello individuale sia in qualità di capofila o membro di un gruppo costituito per la partecipazione al programma (gruppo TLTRO-III);
- alle istituzioni creditizie non abilitate alle OMA esclusivamente in qualità di membro di un gruppo TLTRO-III, purché soddisfino i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 3 delle CG OPM.

Gli enti creditizi che sono membri di un gruppo TLTRO-III non possono contemporaneamente partecipare al programma a livello individuale, né essere membri di un altro gruppo TLTRO-III.

V.3 - TLTRO-III: Richiesta di abilitazione

Le istituzioni creditizie che intendano partecipare al programma TLTRO-III a livello individuale o in qualità di capofila di un gruppo TLTRO-III devono fornire i dati relativi alla prima segnalazione (*first report*) in accordo all'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e

²⁴ I paragrafi dal V.2 al V.10 si applicano esclusivamente al programma TLTRO-III e saranno eliminati dalla presente Guida ad avvenuto rimborso dell'ultima operazione.

alle [Istruzioni segnaletiche](#) della Banca d'Italia, entro il termine previsto dal [Calendario indicativo per le TLTRO-III](#) (di seguito "Calendario") per la prima operazione a cui vogliono partecipare. I dati relativi alla prima segnalazione sono utilizzati per determinare il limite di finanziamento, di offerta e i livelli di riferimento di ciascun partecipante.

Per gli enti creditizi interessati a partecipare in forma di gruppo, la banca capofila deve inviare alla Banca d'Italia:

- l'istanza di riconoscimento del gruppo TLTRO-III (Allegato B-TLTRO-III, in formato "pdf") firmata dal legale rappresentante,
- la lista dei membri del gruppo (Allegato A-TLTRO-III, sia in formato "pdf", sia in formato Excel).

Inoltre, laddove l'adesione di un membro a un gruppo TLTRO-III avvenga in virtù di "stretti legami" con altri componenti dello stesso gruppo o laddove ricorrano le condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3.3 della Decisione TLTRO-III (vigilanza consolidata), la capofila deve allegare all'istanza:

- la dichiarazione di adesione firmata dal legale rappresentante di ciascun membro (Allegato B.1-TLTRO-III, in formato "pdf"),
- una copia della decisione pertinente adottata dai competenti organi (in formato "pdf").

Per i gruppi già riconosciuti per la partecipazione alle operazioni TLTRO-II ai sensi della Decisione BCE/2016/10, la banca capofila deve inviare alla Banca d'Italia:

- un'apposita notifica (Allegato C-TLTRO-III, in formato "pdf") firmata dal legale rappresentante,
- la lista dei membri che hanno formalmente deciso di essere parte del gruppo ai fini della partecipazione alla TLTRO-III (Allegato A-TLTRO-III sia in formato "pdf", sia in formato Excel).

L'istanza o la notifica di riconoscimento del gruppo deve essere inviata via PEC dalla banca capofila alla Filiale competente della Banca d'Italia e contestualmente al Servizio OPM entro i termini indicati per ciascuna operazione nel "Calendario".

I moduli per la presentazione dell'istanza o della notifica sono disponibili in formato Word ed Excel in allegato alla presente Guida.

La Banca d'Italia può rifiutare anche parzialmente l'istanza qualora i requisiti previsti dall'Eurosistema per l'appartenenza al gruppo non siano soddisfatti da uno o più membri. In tal caso il gruppo opera in composizione ridotta, salvo che la richiesta di riconoscimento non venga esplicitamente ritirata. La decisione del ritiro deve essere comunicata via PEC dalla capofila alla Banca d'Italia - Servizio OPM.

La Banca d'Italia - Servizio OPM comunica alla banca capofila la formale accettazione del gruppo TLTRO-III entro le date indicate nel "Calendario".

Tutte le comunicazioni della Banca d'Italia inerenti al riconoscimento del gruppo sono effettuate utilizzando l'indirizzo PEC fornito dalla controparte nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto – Lettera-contratto".



In caso di richiesta di variazione della composizione del gruppo TLTRO-III ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della Decisione TLTRO-III, l'istanza deve essere redatta in conformità:

- all'Allegato B-TLTRO-III, in caso di aggiunta di uno o più componenti, ovvero
- all'Allegato C-TLTRO-III, in caso di riduzione degli stessi. L'istanza deve inoltre essere accompagnata da una nota esplicativa delle ragioni della richiesta di variazione (es. perdita o acquisto dei requisiti per la partecipazione al gruppo TLTRO-III).

Le richieste di costituzione di un nuovo gruppo ai sensi dell'articolo 3.5a e 3.6a devono sempre essere redatte in conformità all'Allegato B-TLTRO-III.

V.4 - TLTRO-III: Limiti di finanziamento e di offerta

Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 55 per cento dell'ammontare di riferimento delle consistenze in essere alla data del 28 febbraio 2019, al netto dell'importo preso a prestito da ciascuna controparte nelle operazioni TLTRO-II e ancora in essere alle date di regolamento delle operazioni TLTRO-III.

Il limite di offerta di ciascun partecipante ad ogni singola operazione TLTRO-III è invece pari al limite di finanziamento diminuito dell'ammontare preso già a prestito in precedenti operazioni TLTRO-III ed incrementato di quello rimborsato o che il partecipante abbia notificato di voler rimborsare a norma dell'articolo 5a della Decisione TLTRO-III.

Nel caso di partecipazione in forma di gruppo, i limiti di finanziamento e di offerta applicati alla capofila di un gruppo TLTRO-III sono calcolati sulla base dei dati aggregati di tutti i membri del gruppo.

I limiti di finanziamento e di offerta tengono conto anche delle consistenze di prestiti auto-cartolarizzati in essere al 28 febbraio 2019 qualora il partecipante abbia esercitato la relativa opzione e abbia fornito i dati integrativi relativi a tali prestiti congiuntamente alla relativa certificazione di un revisore esterno (articoli 6.3 e 6.6 della Decisione TLTRO-III).

V.5 - TLTRO-III: Svolgimento di un'operazione

Le operazioni TLTRO-III sono operazioni di rifinanziamento a più lungo termine eseguite mediante procedure di asta "standard".

Per quanto non specificato dalla Decisione TLTRO-III, alle operazioni sarà applicata la disciplina prevista per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, nonché le previsioni contenute nell'annuncio di asta relative alla specifica operazione.

Le fasi di un'operazione TLTRO seguono lo schema previsto per le operazioni di mercato aperto descritto nel Capitolo III, con la sola differenza che, prima dell'annuncio

relativo a ciascuna operazione TLTRO, la Banca d'Italia comunica i limiti di offerta e di finanziamento alle istituzioni creditizie abilitate, già controparti di OMA, che abbiano osservato quanto previsto nel paragrafo [Richiesta di abilitazione](#).

L'invio dei limiti di offerta e di finanziamento avverrà tramite l'applicativo per la gestione delle operazioni di mercato aperto. Le modalità di invio e il contenuto della comunicazione sono riportati nei paragrafi 1 e 1.1, Parte E, delle "Specifiche per gli operatori". Si precisa inoltre che tale invio non sostituisce il messaggio di annuncio dell'operazione; quest'ultimo viene trasmesso al momento dell'apertura dell'operazione TLTRO-III.

Qualsiasi partecipazione pervenuta successivamente all'invio dei limiti di offerta e di finanziamento viene respinta con codice di errore.

La Banca d'Italia assegna all'invio dei limiti di offerta e di finanziamento un codice identificativo indipendente rispetto al codice dell'operazione di asta dell'Eurosistema.

V.6 - TLTRO-III: Obblighi di segnalazione

Oltre alla prima segnalazione (*first report*), i partecipanti devono fornire i dati relativi al secondo periodo di riferimento (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021), al periodo di riferimento speciale aggiuntivo (dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021) e, facoltativamente, al periodo di riferimento speciale (dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021). Tali segnalazioni costituiscono la base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse da applicare agli importi presi a prestito.

I partecipanti alle prime sette operazioni:

1. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.1 della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati integrativi relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3a e 6.6 della Decisione TLTRO-III;
2. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.2 della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.1(b) e 6.6 della Decisione TLTRO-III;
3. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.3a della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3b e 6.6 della Decisione TLTRO-III.

I partecipanti alle operazioni dall'ottava alla decima che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.3b TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3b e 6.6 della Decisione TLTRO-III.

Le certificazioni dei revisori esterni devono essere inviate dalla banca individuale o capofila sia via PEC, all'indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it, entro i termini indicati nel "Calendario".

V.7 - TLTRO-III: Sanzioni

L'articolo 7 della Decisione TLTRO-III introduce un meccanismo sanzionatorio per le eventuali inadempienze agli obblighi segnalitici sopra descritti.

In particolare:

- relativamente al primo periodo di riferimento, il mancato invio dei dati (*first report*) implica un limite di finanziamento nullo, il tardivo invio della certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e il rimborso del finanziamento ottenuto con le operazioni TLTRO-III se oltre tale limite.
- relativamente al secondo periodo di riferimento, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *second report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e, oltre a questa, la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.
- relativamente al periodo di riferimento speciale, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *second report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.
- relativamente al periodo di riferimento speciale aggiuntivo, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *third report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e oltre a questa, la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.

V.8 - TLTRO-III: Rimborso anticipato

A partire da settembre 2021, i partecipanti ad almeno una delle prime sette operazioni TLTRO-III possono esercitare l'opzione di rimborso integrale o parziale dei finanziamenti ottenuti con il programma TLTRO-III.

Tale facoltà, esercitabile trimestralmente, è consentita a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dal regolamento dell'operazione con cui sono stati assegnati i fondi. Per i partecipanti alle operazioni dall'ottava alla decima la stessa facoltà è esercitabile a partire da giugno 2022. Oltre alle finestre trimestrali, sono state aggiunte tre date aggiuntive per l'esercizio dell'opzione come specificato nello specifico calendario ("Indicative calendar for TLTRO III voluntary repayments in 2023 and 2024", si veda il sito internet della Banca d'Italia nella sezione [Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine](#)).



L'esercizio dell'opzione di rimborso, di norma, deve essere notificato dalla controparte alla Banca d'Italia due settimane prima della data di regolamento. Una volta esercitata l'opzione, la relativa richiesta diventa vincolante per la controparte. Nel caso in cui l'opzione di rimborso parziale sia esercitata da una controparte che - a causa di eventi societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III verificatisi successivamente al 31 marzo 2021 - detiene più di un finanziamento su un'operazione a tassi differenziati²⁵, il rimborso si intende richiesto sul finanziamento con il tasso meno favorevole alla controparte, a meno di diversa indicazione da parte di quest'ultima comunicata via PEC.

Le fasi di svolgimento di un'operazione di rimborso volontario per un'operazione TLTRO seguono lo stesso schema previsto per i rimborsi volontari relativi alle OMA nei paragrafi [Annuncio dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia e ricezione delle comunicazioni di rimborso anticipato dalle controparti](#) e [Spunta delle comunicazioni di rimborso anticipato](#).

V.9 - TLTRO-III: Comunicazione dei dati relativi ai tassi d'interesse

Sulla base delle segnalazioni e delle certificazioni ricevute, la Banca d'Italia invierà alle controparti TLTRO-III le seguenti comunicazioni sui dati relativi ai tassi d'interesse TLTRO-III (ovvero dei dati che certificano alla controparte il raggiungimento o meno degli obiettivi di lending performance che dà diritto ai benefici di tasso):

- prima comunicazione (10 settembre 2021 ovvero 1 ottobre 2021 per le controparti che hanno trasmesso in ritardo i dati e/o le relative certificazioni), destinata ai partecipanti ad almeno una delle prime sette operazioni TLTRO-III, concernente i dati relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale;
- seconda comunicazione (10 giugno 2022 ovvero 1 luglio 2022 per le controparti che hanno trasmesso in ritardo i dati e/o le relative certificazioni), destinata a tutti i partecipanti al programma TLTRO-III, concernente i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo.

A tal fine, saranno inviate due comunicazioni con valenza meramente informativa, distinte dalle comunicazioni di assegnazione delle singole aste (cfr. paragrafi da 2 a 2.3, Parte E, delle "Specifiche per gli operatori").

La controparte partecipante al programma TLTRO-III riceverà una sola comunicazione a prescindere dal numero di operazioni TLTRO-III cui la controparte ha partecipato.

È importante tuttavia rilevare che i partecipanti TLTRO-III interessati da eventi societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III, verificatisi tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, riceveranno:

²⁵ Ad esempio a seguito di una fusione per incorporazione tra partecipanti alla medesima operazione TLTRO-III, alla scadenza potrebbe risultare che l'incorporante detenga due finanziamenti (il primo derivante dalla propria partecipazione all'operazione, il secondo da quella dell'incorporata) al medesimo tasso di interesse ovvero a tassi di interesse diversi.



- una prima comunicazione per ciascun soggetto pre-esistente all'evento e/o alla modifica del gruppo - coinvolto nell'evento e/o modifica del gruppo e che abbia partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni - con i dati calcolati in base alla situazione antecedente all'evento e/o alla modifica del gruppo;
- una seconda comunicazione contenente i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo calcolati in base alla configurazione successiva all'evento e/o alla modifica del gruppo.

V.10 - TLTRO-III: Comunicazione dei tassi d'interesse definitivi

In occasione della scadenza di ciascuna operazione TLTRO-III, la Banca d'Italia comunica alle controparti TLTRO-III i tassi di interesse definitivi di cui al paragrafo 3, lettera H, dell'Allegato I alla Decisione TLTRO-III applicati ai rispettivi finanziamenti mediante l'invio di comunicazioni ad hoc, distinte dalle comunicazioni di assegnazione delle singole aste e dalle comunicazioni ad hoc contenenti i dati relativi ai tassi di interesse TLTRO-III (cfr. paragrafi da 3 a 3.3 delle "Specifiche per gli operatori").

La comunicazione è inviata, alle sole controparti con importi ancora in essere sulla specifica operazione, 5 giorni di calendario prima della scadenza. Nel messaggio è indicato anche il capitale nominale a scadenza.

Alle controparti che - a causa di eventi societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III verificatisi successivamente al 31 marzo 2021 - detengono più di un finanziamento sull'operazione TLTRO-III in scadenza, è inviato un unico messaggio con i dati relativi a tutti i finanziamenti detenuti sull'operazione in scadenza.

CAPITOLO VI

VI.1 Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee - Requisiti tecnico operativi

Alle operazioni di anticipazione di USD garantite da attività idonee possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di rifinanziamento marginale nell'ambito delle operazioni su iniziativa delle controparti (cfr. [SF: Richiesta di abilitazione](#)).

Con particolare riferimento ai requisiti tecnico operativi, oltre a rispettare quelli richiesti per l'accesso al rifinanziamento marginale, la controparte deve:

- essere in grado di colloquiare con la procedura della Banca d'Italia per lo svolgimento delle aste per le operazioni di politica monetaria, secondo le modalità indicate nel documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (Allegato C alla presente Guida, di seguito "Specifiche per gli operatori");
- aver effettuato, con il Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, lo scambio delle istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD mediante messaggio SWIFT.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

VI.2 Operazioni USD - Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle operazioni di anticipazione di USD, l'ente creditizio interessato invia alla Filiale via PEC e con sottoscrizione digitale, il "Contratto quadro per le operazioni di anticipazione in USD" e la relativa lettera contratto.

VI.3 Operazioni USD - Svolgimento mediante procedura d'asta

Per la descrizione delle fasi di svolgimento di un'operazione di anticipazione di USD svolte attraverso procedura di asta si rimanda al [Capitolo II sulle OMA](#) (cfr. paragrafi da II.4 a II.4.4). Per le modalità e il contenuto dei relativi scambi di comunicazione tra la Banca d'Italia e le controparti si rimanda ai paragrafi da 1 a 2.5, Parte D, delle Specifiche per gli operatori.

Per quanto riguarda invece la fase della conferma, la Banca d'Italia comunica alla controparte:



- via SWIFT, tramite la Divisione Regolamento operazioni di mercato del Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, i dati rilevanti relativi all'operazione di anticipazione di USD;
- via e-mail, tramite la Divisione Gestione delle garanzie del Servizio OPM, i conteggi inerenti l'ammontare delle garanzie da vincolare sul pool a fronte dell'operazione.

La controparte invia alle Divisioni della Banca interessate immediata conferma dei dati e dei conteggi di cui al precedente comma, rispettivamente via SWIFT e e-mail.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

VI.4 - Regolamento

La Banca d'Italia eroga l'importo dell'anticipazione di USD dopo aver riservato un ammontare di garanzie in euro pari all'esposizione della controparte; quest'ultima è data dal controvalore in euro dell'anticipazione di USD maggiorato del margine iniziale. Qualora la linea di credito non risulti sufficiente a coprire l'esposizione totale della controparte, quest'ultima è contattata dalla Banca per l'integrazione delle garanzie.

Le controparti dovranno rendere disponibili le garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (*Central European Time*) della data di regolamento, salvo diverso termine comunicato nell'annuncio di asta.

Dopo aver riservato l'ammontare di garanzie adeguato all'operazione di finanziamento in USD, la Banca d'Italia fornisce alla *Federal Reserve Bank of New York* (di seguito FRBNY) le istruzioni di pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento.

La Banca, su base giornaliera, vincola un ammontare di garanzie in euro corrispondente a quello degli interessi dovuti dalla controparte al tasso stabilito dalla BCE nell'annuncio dell'operazione.

Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di calendario, il tasso di cambio applicato è aggiornato settimanalmente; il primo aggiornamento è effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Tale revisione si rende necessaria per tenere conto delle oscillazioni del tasso di cambio.

Alla data di scadenza la controparte deve rimborsare l'importo di USD sul conto della Banca d'Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET. Nel caso in cui l'importo di USD sia rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d'Italia non garantisce lo svincolo delle garanzie nell'arco della medesima giornata; esso avviene comunque nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di anticipazione di USD, di norma, vengono regolate dalla Banca d'Italia su base lorda.